



Civile Ord. Sez. 6 Num. 6356 Anno 2022

Presidente **LEONIGIS SUPREMA DI CASSAZIONE**

Relatore: **DI MARZIO MAURO**
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Data pubblicazione: 25/02/2022

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Presidente -

TITOLI CREDITO

Dott. MAURO DI MARZIO

- Rel. Consigliere

Dott. MARCO MARULLI

- Consigliere -

Ud. 18/11/2021 - C

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

R.G.N.

Dott. MASSIMO FALABELLA

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso **11/2021/2022** proposto da:

11/2021/2022, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
11/2021/2022, presso lo studio dell'avvocato
11/2021/2022, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -


contro

11/2021/2022 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in **11/2021/2022**,
presso lo studio dell'avvocato **11/2021/2022**
11/2021/2022, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

contro

- intimata -



Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Firmato Da: RICCI GIUSEPPINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 66eb0ddfb917a111a657c0e31ac3e4b5 - Firmato Da: BISOGNI GIACINTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3ccc6deae91e6a9cfd1ff1b13a77246



avverso la sentenza n. 11111/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA,
depositata il 19/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI
MARZIO.

RILEVATO CHE

1. — Il ricorrente, ricorre per due mezzi, nei confronti di
, contro la sentenza del 19 dicembre
2019 con cui la Corte d'appello di Roma, provvedendo in riforma
della impugnata sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha
condannato l'odierna ricorrente al pagamento, in favore
dell'assicuratore, della complessiva somma di € oltre
accessori e spese, a titolo di responsabilità per il pagamento a
persona non legittimata di un assegno di traenza che per conto
dell'assicuratore era stato inviato a tale

2. — Per quanto rileva la sentenza impugnata ha così motivato: «Ove
si consideri che la banca trattaria non possiede lo specimen di firma
del beneficiario, è evidente che la banca negoziatrice non può
reperire presso la banca trattaria alcuna informazione utile sulla
conformità della firma, e, a fortiori, sulla vera identità del
presentatore all'incasso con l'effettivo beneficiario del titolo, qualora
il primo si presenti con le medesime generalità del soggetto indicato
nel modulo di assegno, come è pacificamente avvenuto nel caso in
esame. Nella specie, ha dedotto di aver verificato
l'integrità del titolo esibito in originale e l'assenza di alterazioni
apparenti ed ha altresì dedotto di avere identificato il presentatore
del titolo mediante idoneo documento, poiché l'assegno non fu
pagato contestualmente alla presentazione per l'incasso, ma solo
dopo l'apertura di un libretto di risparmio nominativo su cui furono
depositate le somme; in particolare, l'identificazione avvenne con un



documento di identità e con il codice fiscale. Tali circostanze non si reputano tuttavia idonee ad esonerare le dalla responsabilità dedotta in giudizio, non solo perché il codice fiscale non costituisce documento di identificazione, in quanto privo della fotografia, ma soprattutto perché non risulta allegato né dimostrato che il soggetto che aveva presentato l'assegno all'incasso era un cliente abituale e che l'incasso dell'assegno era collegato ad un flusso di introiti e ad un'attività economica accertata, essendosi limitata ad affermare che il presentatore per l'incasso aveva provveduto ad aprire un libretto nominativo al risparmio per depositarvi la somma, che poi aveva incassato. In realtà, in relazione alle circostanze del caso concreto ed in particolare, alla presentazione per l'incasso di un assegno "di traenza", con le particolari caratteristiche sopradescritte, anche se di importo esiguo, da parte di un soggetto con il quale non aveva un rapporto di clientela abituale, avrebbe dovuto effettuare specifici controlli presso i distinti Comuni di residenza e di nascita indicati nel documento esibito, ovvero presso l'Ufficio delle Entrate che aveva apparentemente rilasciato il codice fiscale, al fine di accertare l'autenticità di quanto esibito dal presentatore all'incasso. Più semplicemente avrebbe dovuto pretendere l'esibizione di un secondo documento di identità da parte del presentatore del titolo. Infine, non vale eccepire da parte di un concorso di colpa per non essersi l'appellante giovato del servizio di posta assicurata, in quanto l'assegno di traenza non è equiparabile a preziosi o al denaro di cui è richiesto, secondo le norme in materia postale, la trasmissione a mezzo di plico assicurato. La Corte di cassazione ha poi da tempo affermato che la spedizione del titolo di credito con plico non raccomandato o assicurato non ha alcun nesso causale col danno generato dal pagamento ad un soggetto non legittimato per effetto della falsificazione del titolo o della mancata identificazione del presentatore ...; anche perché la disciplina del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni ...



sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, riguardo solo i rapporti tra l'ente postale e chi effettua la spedizione, non anche il soggetto danneggiato, che ha fornito la provvista e che ha effettuato il doppio pagamento».

3. — Il ricorso è respinto con controricorso.

CONSIDERATO CHE

4. — Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 43 del regio decreto numero 1736 del 1933 in riferimento agli articoli 1218, 1176, secondo comma, 1992 c.c., legge numero 445 del 2000, omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la responsabilità della banca nell'identificazione del soggetto, sedicente *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*, che aveva incassato l'assegno, nonostante *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX* avesse correttamente provveduto all'identificazione del medesimo, sulla base di un documento valido nonché del codice fiscale, senza che il titolo o il documento presentassero elementi tali da far sospettare che il portatore non fosse in effetti il reale beneficiario del titolo medesimo.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 83 del d.p.r. numero 156 del 1973 e del decreto ministeriale 26 febbraio 2004 in riferimento all'articolo 1227, primo comma, c.c., e all'articolo 43 della legge assegni, omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per aver escluso il concorso di colpa di *XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*, nell'invio del titolo per posta ordinaria.

RITENUTO CHE

5. — Il ricorso è manifestamente fondato.



5.1. — Il primo motivo è manifestamente fondato in applicazione del principio che segue: *«Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007 stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita»* (Cass. 12 febbraio 2021, n. 3649).

5.2. — Il secondo mezzo è manifestamente fondato in applicazione del principio che segue: *«La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore»* (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2020, n. 9769).

6. — Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che si



atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PER QUESTI MOTIVI

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2021.

Il presidente

